



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO

(Roma)

* * *

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

Per la dott.ssa **MARIA CRISTINA CINIERO** (C.F. CNRMCR93R42A669N) nata a Barletta il 2/10/1993 e residente a Roma in Via Enzo Martinelli n.6, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Chigi n.41.

Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

- **Ricorrente**

Contro

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;



- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- **Resistenti**

E nei confronti di

- **Federica Casu** (C.F. CSAFRC76M58D612Y), nata il 12/08/1976 a Firenze, alla PEC su REGINDE "*federica.casu@firenze.pecavvocati.it*";
- **Enza Alberti** (C.F. LBRNZE96H69F251J), nata il 29/06/1991 a Mistretta (Me), alla PEC su REGINDE "*enza.alberti@pec.it*";

- **controinteressati**

§§

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito** del "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*" di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al "*profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)*", pubblicata in data **24/02/2023** sul sito del Formez PA e nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli (**doc.1**);
- Per quanto occorrer possa e se lesiva, della **graduatoria finale dei vincitori** del "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*" di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al "*profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice*



AMM)”, pubblicata in data **24/02/2023** sul sito del Formez PA e laddove sia lesiva nei confronti della ricorrente (**doc.2**);

- Per quanto di ragione, del **Bando** di “*concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*”, pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021, divenuto lesivo con la pubblicazione della richiamata graduatoria e, in particolare, dell'art.7 c.3 nella parte in cui “*ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale*” per come interpretato dalla Commissione e cioè senza attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il possesso della laurea magistrale (**doc.3**);
- Per quanto di ragione, del **verbale n.15 del 5/10/2022**, recentemente conosciuto, con cui la Commissione d’esame ha deliberato i criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall’art.7 c.3 del Bando di concorso, laddove si specifica al punto 11 che “*in caso di laurea specialistica che è naturale proseguimento della laurea, il punteggio attribuito per i due titoli è 1*” ed erroneamente applicato nella fattispecie dalla Commissione (**doc.4**);
- Per quanto di ragione, dei **verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli** dei candidati effettuata su “piattaforme digitali” dagli estremi ignoti con cui la Commissione d’esame ha attribuito solo 1 punto anziché 2 punti a favore della ricorrente nonostante il possesso della laurea triennale e della laurea magistrale nonché del conseguente mancato riscontro alle richieste di riesame del punteggio inviate con le pec dell’8/11/2023 e del 7/03/2023 (**doc.5 e 6**);
- Per quanto di ragione, della **scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti** con cui la Commissione d’esame ha attribuito alla ricorrente solo 1 punto anziché 2 punti alla nonostante il possesso sia della laurea magistrale che della laurea triennale;
- Per quanto di ragione, degli **atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art.10 Bando) e di successiva immissione in servizio** dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per la ricorrente, ivi inclusi



quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione a seguito d'istanza di accesso del 7/03/2023 e in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi dell'istante;

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierna ricorrente.

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

Per l'accertamento dell'interesse in capo alla ricorrente del dovuto punteggio aggiuntivo di 1 punto per il possesso della laurea magistrale LM-59 in *"Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità"* conseguita in data 2/03/2021 presso l'Università di Bari oltre alla laurea triennale L-11 (propedeutica alla prima) in *"culture delle lingue moderne e del turismo"* conseguita presso lo stesso Ateneo e la condanna dell'Amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di **un (1) punto aggiuntivo (2 totali compreso quello già assegnato)** previsto dall'art.7 del Bando e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che le permetterebbe di ottenere il punteggio di **26,375** e la migliore posizione nella graduatoria finale di merito prossima alla n.**4438** (anziché l'attuale posizione di 7020 con il punteggio di 25,375).

§§

FATTO

1. In Gazzetta Ufficiale n.104 del 31/12/2021 è stato pubblicato il Bando di Concorso pubblico, *"per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato"*.
2. Il Bando ha previsto l'assegnazione di 2293 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B secondo la seguente ripartizione e codici di concorso:
 - a) 1250 posti nel profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM);



- b) 464 posti nel profilo assistente di settore scientifico tecnologico / operatore amministrativo / operatore amministrativo informatico / assistente informatico (Codice INF);
- c) 579 posti nel profilo assistente amministrativo contabile / operatore amministrativo contabile / assistente economico – finanziario (Codice ECO).

3. L'art.3 del Bando ha articolato il concorso in esami e valutazione titoli come segue:

1. una prova selettiva scritta, distinta per i codici di concorso previsti dall'art.1 c.1 del bando, da svolgersi, in sedi decentrate, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali messi a disposizione dell'Amministrazione, con una minima soglia di sbarramento di 21/30 punti;
2. valutazione dei titoli, distinta per codici di concorso, da effettuarsi soltanto nei confronti di coloro che siano risultati idonei alla prova scritta ed effettuata sulla base dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

4. L'art.4 del Bando ha previsto poi che la domanda di partecipazione per ciascuno dei codici di concorso si sarebbe dovuta effettuare in via telematica compilando *"il modulo elettronico sul sistema "Step – One 2019" raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo <https://ripam.cloud/>"* (gestito da Formez PA) previa registrazione del candidato al sistema.

5. Nel Bando l'Amministrazione ha stabilito poi i requisiti per l'ammissione al concorso (art.2) e, con l'ausilio di Formez PA, ha strutturato la procedura selettiva come segue (art.3):

- una prova selettiva scritta (art.6), distinta per codici di concorso, da svolgersi mediante l'ausilio di strumenti informatici e piattaforme digitali messe (anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali), consistente in un Test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti con un punteggio massimo di 30 punti e che *"si intende superata se si è raggiunto il punteggio minimo di 21/30"*;
- la valutazione dei titoli (art.7), distinta per i codici di concorso, effettuata con ricorso a piattaforme digitali della commissione per i candidati che hanno superato la prova scritta e sulla base dei titoli dagli stessi dichiarati nella domanda di ammissione al concorso;



- graduatoria finale di merito (art.7), per ciascuna classe di concorso, sulla base del *“punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli”*.

6. Per quanto interessa in questa sede, nello specifico, ai fini della valutazione dei titoli, l'art. 7 della *Lex specialis* ha stabilito che i punteggi in relazione ai titoli si sarebbero dovuti attribuire come segue: **“Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:**

- **1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;**
- *0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;*
- *0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;*
- *1 punto per ogni dottorato di ricerca;*
- *0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.”*

*

7. La ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando, ha presentato nei termini la domanda di partecipazione al concorso in esame per profilo operatore amministrativo / assistente amministrativo / assistente amministrativo gestionale (codice AMM - **doc.7**).

8. Nella domanda la ricorrente ha espressamente dichiarato di possedere sia il *“diploma di istruzione secondaria di II grado”* quale titolo richiesto per l'accesso alla selezione (cfr. art.2 c.1 lett. c del Bando) che la *“laurea magistrale LM-59 in scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità”* conseguito presso l'Università degli Studi di Bari con la votazione di 107/110, quale ulteriore titolo accademico e di studio ai fini dell'attribuzione del maggior punteggio (cfr. art.7 c.3 Bando) (**doc.8**).

9. Va aggiunto però che, nel modulo elettronico di caricamento della domanda “Step One 2019”, la ricorrente non ha avuto la possibilità di caricare **l'ulteriore diploma di laurea triennale L-11** e propedeutico alla sopra dichiarata laurea specialistica in *“culture delle lingue moderne e del turismo”* conseguito presso l'Università degli Studi di Bari con la votazione di 100/110 (**doc.9**).

10. A tal riguardo, ai fini del presente ricorso, giova precisare che la laurea magistrale biennale non era il naturale proseguimento della laurea triennale, tanto che le stesse sono state conseguite in due Dipartimenti diversi della medesimo Ateneo perché



quest'ultima è stata conseguita presso la facoltà di *“lettere, lingue, arti, italianistica e culture comparate”* (**Le.li.a.**) mentre la magistrale è stata conseguita presso la facoltà di *“formazione, psicologia e comunicazione”* (**For.Psi.Com.**).

- 11.** In seguito, la ricorrente ha svolto la prova scritta del concorso per il profilo AMM e l'ha **superata con il punteggio di 24,375** come appreso sulla propria *“area riservata”* del portale Step One, previa comunicazione da parte del Formez PA dei risultati delle prove sul sito istituzionale (**doc.10**).
- 12.** Successivamente e prima della pubblicazione della graduatoria, con **PEC dell'8/11/2022**, la ricorrente ha segnalato e dimostrato (allegando la relativa autocertificazione) all'Amministrazione di essere in possesso anche della laurea triennale e che al momento della compilazione della domanda online il sistema le permetteva di indicare *“soltanto l'ultimo titolo conseguito, nella fattispecie quello magistrale, trovandosi in tal modo ad essere ingiustamente penalizzata per non aver potuto far valere distintamente e complessivamente ognuna delle due diverse tipologie di laurea”*.
- 13.** Tuttavia, all'indomani della pubblicazione della graduatoria finale di merito del 24/02/2023, la dott.ssa Ciniero ha inaspettatamente appreso che *“laurea magistrale LM-59 in scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità”* le era stata valutata con l'attribuzione di 1 solo punto al pari di ogni altra laurea triennale e senza tener conto del possesso della precedente e propedeutica laurea triennale in *“culture delle lingue moderne e del turismo”*.
- 14.** Si è appreso infatti che, con il **verbale n.15 del 5/10/2022**, la Commissione d'esame ha deliberato i criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall'art.7 c.3 del Bando di concorso, specificando al punto 11 che *“in caso di laurea specialistica che è natura proseguimento della laurea, il punteggio attribuito per i due titoli è 1”*.
- 15.** Vista l'innegabile disparità di trattamento nella valutazione di titoli totalmente diversi tra di loro (la laurea magistrale è infatti titolo superiore rispetto alla triennale come si dirà in seguito), con l'**ulteriore pec del 7/03/2023**, tramite lo scrivente difensore, la ricorrente ha richiesto all'Amministrazione il riesame del proprio punteggio e l'ostensione di tutti gli atti relativi alla valutazione dei titoli.
- 16.** A causa di tale illegittima valutazione (o, meglio, omessa valutazione) la ricorrente si è collocata tra gli idonei alla posizione n.7020 con il punteggio di 25,375 mentre, laddove le fosse stato riconosciuto il dovuto punteggio aggiuntivo di 1 punto per la corretta



valutazione della laurea magistrale e della precedente laurea triennale la stessa avrebbe raggiunto il **punteggio di 26,375 e la migliore posizione n.4438.**

17. Pertanto, in assenza di riscontro alla richiesta di riesame, la ricorrente quale idonea al concorso in esame, a causa dell'ingiusta valutazione del proprio titolo, si trova costretta a proporre il presente ricorso per il riconoscimento del dovuto punteggio per i seguenti motivi di

DIRITTO

I.- VIOLAZIONE DEGLI ART.97 E 2 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ: NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE NON HA RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO ALLA RICORRENTE IN POSSESSO DELLA LAUREA MAGISTRALE LM 59 IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ.

La ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione il possesso della laurea magistrale a ciclo unico LM 59 in Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità conseguita presso l'Università degli Studi di Bari con la votazione di 107/110 quale *"ulteriori titoli accademici e di studio"*.

Va aggiunto poi che, con la **PEC dell'8/11/2022**, la dott.ssa Ciniero ha segnalato all'Amministrazione di essere in possesso anche della laurea triennale in *"culture delle lingue moderne e del turismo"* propedeutica all'accesso alla dichiarata laurea magistrale ai fini della sua valutazione.

Tuttavia, nella graduatoria di merito, la ricorrente è risultata ingiustamente penalizzata per il mancato riconoscimento di 1 punto aggiuntivo per il possesso della laurea triennale oltre al punto già attribuito per la laurea magistrale secondo quanto stabilito dall'art.7 c.3 del Bando, che pertanto le avrebbero dovuto garantire 2 punti complessivi anziché uno solo.

E' accaduto infatti che, nel richiamato verbale n.15 del 5/10/2022, la Commissione ha ingiustamente stabilito di attribuire alle lauree specialistiche un solo punto equiparandole a coloro che erano in possesso della sola laurea triennale: la Commissione ha espressamente dichiarato di NON valutare anche il titolo superiore della laurea specialistica specificando che, *"per i due titoli"* (triennale e specialistica), il punteggio attribuito sarebbe stato solo 1 punto!

La valutazione compiuta dalla Commissione è ingiusta per le seguenti ragioni.

E' evidente che, a prescindere dal fatto che la piattaforma telematica non ha permesso alla ricorrente di dichiarare il possesso della triennale (comunque successivamente segnalata con



la PEC dell'8/11/22 e poi con la PEC del 7/03/2023), è sufficiente che la stessa abbia indicato la laurea magistrale di durata biennale (che ha sostituito la laurea specialistica) perché tale titolo è inequivocabilmente superiore alla laurea triennale e come tale deve essere valutato con un punteggio maggiore di quest'ultima.

E' fuori di dubbio che il possesso della laurea magistrale sottintende anche il possesso della propedeutica laurea triennale e, per questa ragione, secondo quanto stabilito dal Bando e come si dirà, tale laurea deve essere valutata con l'attribuzione di 2 punti come se fossero 2 lauree.

Va premesso infatti che, per accedere al concorso, l'art.2 c.1 lett.c del Bando richiedeva solo il possesso del "diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto", di conseguenza il possesso della laurea è stato considerato solo ai fini del maggior punteggio per la selezione dei "migliori" candidati.

In merito alla valutazione dei titoli, per quanto interessa in questa sede, l'art.7 c.3 del Bando ha stabilito che "**Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale.**

Nel Bando l'Amministrazione ha quindi chiarito che PER OGNI LAUREA si sarebbe dovuto attribuire un punto per un massimo complessivo di 3 punti per tutti i titoli dichiarati in domanda.

Si è detto poi che, nel richiamato verbale n.15, la Commissione ha espressamente stabilito di voler attribuire il punteggio di 1 punto a prescindere dal possesso della laurea specialistica che sia il "naturale proseguimento della laurea" triennale, con la conseguenza che le lauree magistrali biennali (come quelle a ciclo unico o le precedenti lauree magistrali) sono state valutate allo stesso modo della triennale.

In breve, la Commissione ha ingiustamente deciso di valutare, senza alcuna differenziazione di punteggio, con un solo punto ogni tipo di laurea che sia solo triennale, triennale e specialistica, magistrale biennale, magistrale vecchio ordinamento o magistrale a ciclo unico. In considerazione di ciò, in questa sede si contesta quindi l'illegittima equiparazione delle lauree ai fini dell'attribuzione del punteggio, la mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo per la laurea magistrale biennale e l'errata e discriminatoria applicazione dell'art.7 del Bando, laddove la disposizione "**1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale**" si sarebbe dovuta interpretare con l'attribuzione di 1 punto



per OGNI laurea e, quindi, nella fattispecie, 1 punto per la triennale e 1 punto ulteriore per la laurea magistrale biennale.

Ed infatti, considerato che nella fattispecie il possesso della laurea è valutabile solo ai fini del punteggio, vi è granitica giurisprudenza che riconosce il principio secondo cui la laurea **magistrale biennale** (come anche la laurea vecchio ordinamento / la laurea specialistica / laurea magistrale articolata su un percorso di studi quadriennale / quinquennale a ciclo unico) **costituisca un titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale**.

Fermo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9/07/2009 - pubblicato in G.U.n.233 del 7/10/2009 – secondo cui i diplomi di laurea dell'ordinamento previgente sono EQUIPARATI alle nuove classi di laurea specialistiche di cui al D.M.n.509/1999 e a quelle magistrali di cui al D.M.n.270/2004, è di tutta evidenza la differenza tra la laurea magistrale biennale e la laurea triennale.

La diversità sostanziale tra i corsi emerge anche in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale n.270 del 22/10/2004 (*"modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"* approvato con DM n.509 del 3/11/1999 dal MIUR) secondo cui il corso di laurea di I livello triennale *"ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici"* (Art.3 c.4 del DM n.270/2004) mentre il **corso di laurea magistrale "ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività elevata qualificazione in ambiti specifici"** (art.3 c.6 del DM 270/2004).

Non sussiste quindi alcun dubbio sul fatto che la laurea magistrale biennale (in quanto proseguimento della propedeutica laurea triennale) costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice laurea triennale.

Gli atti gravati sono dunque illegittimi laddove non emerge, ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio, alcuna differenza tra coloro (come parte ricorrente) che sono in possesso del titolo superiore e coloro che sono in possesso solo della laurea triennale, recando così un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra candidati, tra l'altro, neppure finalizzata alla selezione dei "migliori" nel rispetto di quanto previsto dagli artt.3 e 97 della Costituzione.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa si è soffermata più volte sancendo il seguente pacifico principio secondo cui **"nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento / la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi**



quadriennale / quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'irragionevole e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi per il livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (Cfr. tra le tante: *TAR del Lazio n.6922/2018; TAR del Lazio n.12613/2021; Tar del Lazio ordinanza n.1739/2022 e n.3193/2022*).

Nella specie, quindi, il fatto che la ricorrente abbia dichiarato il possesso della laurea magistrale biennale le avrebbe dovuto garantire un ulteriore punto aggiuntivo tenuto conto che tale **TITOLO È SUPERIORE** alla triennale e che la stessa era comunque in possesso anche della propedeutica laurea triennale prontamente segnalata con la PEC dell'8/11/22.

A conferma del fatto che la dichiarazione del titolo superiore avrebbe dovuto garantire alla ricorrente il punteggio aggiuntivo (a prescindere dalla mancata dichiarazione in domanda della laurea triennale) giova richiamare un ulteriore principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui *"è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l'ammissione al concorso o l'attribuzione del punteggio incrementale, anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (Cfr. tra le tante: T.A.R. Roma sez. I, 24/12/2021 n.13458 e TAR Lazio, Roma n. 11559 del 6/11/2020)*.

Il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo è da considerarsi dunque quale scelta illogica, frutto di un chiaro travisamento dei fatti oltre che viziata da un'irragionevole disparità di trattamento a discapito della ricorrente nei confronti degli altri candidati che hanno conseguito solo la laurea triennale.

Ai fini dell'attribuzione del dovuto punteggio, la laurea magistrale a ciclo unico non può non essere considerato dunque quale "titolo aggiuntivo/ ulteriore" rispetto alla semplice triennale, con la conseguenza che alla parte ricorrente la Commissione avrebbe dovuto riconoscere 2 punti per il possesso della laurea magistrale biennale.

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima la decisione della Commissione di non assegnare il punteggio aggiuntivo per il titolo superiore in possesso della



ricorrente (laurea magistrale) che, laddove riconosciuto, le avrebbe garantito un miglior posizionamento nella graduatoria finale di merito.

§§

II. VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 DELLA L. 241/1990 PER OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO”; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “FAVOR PARTECIPATIONIS”; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CARENZA D’ISTRUTTORIA, DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DEL TRAVISAMENTO DI FATTI, DELL’ILLOGICITÀ E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA: NELLA PARTE IN CUI L’AMMINISTRAZIONE NON HA RICONOSCIUTO ALLA RICORRENTE LA VALUTAZIONE DELLA LAUREA TRIENNALE E IL CORRETTO PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI 1 PUNTI NELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.

Si è detto che la ricorrente è stata ingiustamente penalizzata dal mancato riconoscimento del punto aggiuntivo dovuto per il possesso sia della laurea magistrale biennale “LM-59 in scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità” che della propedeutica laurea triennale in “culture delle lingue moderne e del turismo” entrambe conseguite presso l’Università degli Studi di Bari ma presso due dipartimenti diversi (cfr. punto 10 premessa).

Va aggiunto altresì che la laurea magistrale in possesso della ricorrente NON è il naturale proseguimento della laurea triennale in suo possesso e, come tale, a prescindere da quanto dichiarato dalla Commissione nel richiamato verbale n.15 del 5/10/22, le sarebbe spettato il dovuto punteggio aggiuntivo secondo quanto previsto dall’art.7 del Bando.

Alla luce di ciò e tenuto conto del fatto che la magistrale NON era il proseguimento naturale della triennale, la valutazione della Commissione è stata comunque errata a prescindere da quanto previsto dal richiamato verbale n.15¹ ed è per questo che la ricorrente lamenta, innanzitutto, un **difetto di istruttoria, travisamento di fatti e motivazione per l’illegittima omessa valutazione del titolo di laurea triennale** nonostante la stessa ne abbia prontamente segnalato il possesso con la PEC dell’8/11/2022 e che il sistema telematico non abbia consentito a quest’ultima di indicarlo correttamente nel modulo di domanda.

Fermo quanto sopra, in ogni caso, laddove la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo fosse dipesa dal fatto che la ricorrente non ha dichiarato tale titolo in domanda giova precisare quanto segue.

¹ Giova rammentare che il verbale n.15 attribuisce 1 solo punto sono nel seguente caso: “*la laurea specialistica che è natura proseguimento della laurea, il punteggio attribuito per i due titoli è 1*”



Si è accennato al fatto che il sistema telematico non ha permesso alla ricorrente di caricare la laurea triennale ai fini del dovuto punteggio aggiuntivo, perché la stessa non ha potuto inserire il titolo nel “form” di compilazione della domanda nonostante ne fosse in possesso, tanto che - si è detto -, con la PEC dell’8/11/2022, la stessa lo ha prontamente segnalato all’Amministrazione ai fini della sua valutazione.

Da ciò emergono alcune ulteriori e rilevanti considerazioni a sostegno del presente ricorso.

E’ innegabile che il sistema di caricamento della domanda online poteva “trarre in inganno” nella parte in cui precisava l’inserimento di “*ulteriori titoli*” e che la ricorrente ha frainteso tale dicitura come “*ulteriori titoli*” inserendo solo il titolo superiore quale logica conseguenza del possesso del titolo inferiore (la triennale appunto).

In ogni caso, laddove si volesse ritenere come un errore materiale la mancata indicazione in domanda della laurea triennale, è innegabile che, nella propria attività, l’Amministrazione è sempre tenuta al rispetto delle regole sul procedimento per snellire e a facilitare i rapporti con il privato anche al fine di evitare che l’eccessivo formalismo possa pregiudicare non solo quest’ultimo ma la stessa nella scelta dei migliori candidati.

A conferma di ciò la giurisprudenza amministrativa ha ribadito in diverse occasioni che “*la richiesta di rettificare l’evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz’altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art.97 Cost.) che devono improntare l’azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici” (Cfr. **Tar Campania Napoli n.5325/2016; n.5824/2016 e n.1000/2020**).*

Un principio che è stato richiamato in un caso analogo anche dal TAR del Lazio nelle recenti ordinanze di accoglimento **n.4635/2021 e n.4611/2021** relative al concorso per l’assunzione di educatori negli Asili Nido di Roma Capitale.

Ma non solo.

Tenuto conto che del fatto che la ricorrente era innegabilmente in possesso della laurea triennale (altrimenti non avrebbe potuto conseguire la magistrale), si lamenta nella fattispecie la mancata attivazione, da parte dell’Amministrazione resistente, della facoltà prevista dall’art. 6 della L.241/1990, ossia il c.d. “**soccorso istruttorio**”, che come noto prevede la possibilità del responsabile del procedimento di richiedere la rettifica di



dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, soprattutto a seguito della segnalazione effettuata con PEC dell'8/11/22.

Tuttavia, l'Amministrazione non solo non ha provveduto in tal senso ma non ha neppure riscontrato le due richieste di riesame presentate dalla ricorrente e dallo scrivente difensore negando così il ricalcolo del punteggio senza addurre alcuna giustificazione, nonostante vi fossero (come già ampiamente affermato) tutti i presupposti per la valutazione dei richiamati titoli che, con il soccorso istruttorio e una semplice istruttoria, si sarebbero potuti facilmente riscontrare.

Come noto, con il "soccorso istruttorio", nell'ambito dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione può regolarizzare o integrare la documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

Ciò vale, a maggior ragione, nei concorsi pubblici dove l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (**Cfr. C.d.S.n.7975/2019**).

Per queste ragioni, in ossequio al principio del "*favor participationis*", in virtù di quanto previsto dall'art.6 L.n.241/90, l'Amministrazione avrebbe dovuto riscontare le istanze di riesame del punteggio della ricorrente, chiedere i dovuti chiarimenti e limitarsi a integrare la domanda di partecipazione con il possesso della laurea triennale.

Un *modus procedendi* chiaramente rispettoso della "*par condicio*" dei concorrenti per l'evidente circostanza che tali titoli erano logicamente in possesso della ricorrente.

Nella fattispecie, dunque, il soccorso istruttorio era chiaramente ammissibile perché non correlato a una omissione documentale o a rimettere nei termini il candidato nell'allegazione dei titoli non tempestivamente consegnati ma di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando rispetto a quanto dichiarato, sia pure in modo non preciso, nella domanda di partecipazione al concorso inviata in via telematica sullo Step One 2019 (**Cfr. Consiglio di Stato n.3373/2018**).

Nella specie va fatta quindi applicazione del consolidato orientamento per cui, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. "soccorso istruttorio" è tanto più necessaria per le



finalità proprie della procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati ai posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza formale facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (Cfr. Tar Emilia-Romagna n.416/2022; TAR Campania n.3250/2021; n.2293/2021).

Ne deriva che, secondo la richiamata giurisprudenza, l'attivazione del soccorso istruttorio è funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso ad ogni procedura concorsuale, ovvero sia l'assunzione/reclutamento del personale maggiormente qualificato: secondo il Consiglio di Stato infatti: "il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buona andamento dell'attività della pubblica amministrazione" (art.97 Costituzione)" (Cfr. Consiglio di Stato n.7975/2019).

Per tale ragione, a fronte di errori materiali o dichiarazioni carenti all'interno della domanda di partecipazione, l'Amministrazione ha il **dovere** di attivarsi per sanare o eliminare le irregolarità riscontrate, a maggior ragione laddove la stessa sia stata sollecitata dal privato accertosi tempestivamente del proprio errore.

Per tale ragione, la scrivente difesa ritiene che, anche nella vicenda in parola, la PA abbia attuato una condotta eccessivamente rigorosa che non ha altro effetto se non quello di danneggiare la ricorrente e la stessa amministrazione che, non applicando il "soccorso istruttorio", non ha neppure soddisfatto l'interesse pubblico volto al reclutamento del miglior personale possibile come l'istante che, di sicuro, è aspirante altamente qualificato.

Si può quindi affermare che la fattispecie in esame RIENTRA NEI CASI TIPICI IN CUI L'AMMINISTRAZIONE E' CHIAMATA A PROVVEDERE CON IL "SOCCORSO ISTRUTTORIO", perché l'Amministrazione ha la disponibilità di intervenire su elementi e dati di cui è già in possesso o che sono stati comunque forniti, anche se solo parzialmente, dal candidato (Cfr. C.d.S.n.4543/2014).

In definitiva, si può quindi concludere che se l'Amministrazione avesse correttamente provveduto con il "soccorso istruttorio" avrebbe potuto invitare la candidata, dopo la sua segnalazione, a completare la domanda con le indicazioni delle lauree in suo possesso, senza violare in alcun modo la "par condicio" dei concorrenti e la legalità della procedura.

Del resto, è circostanza innegabile che il possesso della laurea magistrale biennale sottintende inevitabile il possesso della laurea triennale!



Si ribadisce infatti che la rettifica / integrazione della domanda della ricorrente va solo a completare le dichiarazioni già rese dalla stessa (la triennale è la logica conseguenza del possesso della magistrale) e relative a titoli già acquisiti, così risolvendosi in una precisazione che non altera la “*par condicio*” fra i concorrenti perché la stessa ha come oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione sostanzialmente già acquisita.

Nella specie, è evidente quindi la violazione del “soccorso istruttorio” e la necessità di provvedere al riesame del punteggio della ricorrente

§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART.41 C.P.A.

Si rappresenta che, per il loro elevato numero e per la mancata trascrizione dei nominativi, dalla graduatoria finale di merito non è agevole (anzi quasi impossibile) individuare i soggetti controinteressati che precedono la ricorrente né individuare i loro indirizzi di residenza o le pec per provvedere alla notifica del ricorso.

Pertanto, ai fini della conoscenza dell’atto e ove ritenuto necessario, si chiede che l’Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. mediante pubblicazione del ricorso sul portale dedicato allo scopo presente sul sito web istituzionale dell’Amministrazione resistente stante, come si è detto, l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza, che sono stati comunque richiesti con apposita istanza di accesso a cui non è stato fornito riscontro.

§§

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti di “*fumus boni iuris*” e “*periculum in mora*” per concedere la sospensione degli atti impugnati adottando le misure cautelari più opportune.

Il *fumus* emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate.

Quanto al *periculum*, si rileva la necessità di sospendere gli atti impugnati affinché l’Amministrazione possa provvedere, quanto prima, al riesame dei titoli in possesso della ricorrente adottando così gli opportuni provvedimenti per la determinazione del punteggio dovuto con l’assegnazione di un (1) punto in più (quindi 2 punti complessivi) previsto dall’art.7 del Bando per il possesso del titolo superiore di laurea magistrale biennale.



L'**esigenza cautelare** è evidente perché, stante l'avvenuta pubblicazione, a breve, in virtù di quanto previsto dall'art.10 del Bando, i candidati saranno chiamati a manifestare, a pena di decadenza, la scelta dell'amministrazione di destinazione secondo le modalità che verranno indicate sul sito istituzionale; di conseguenza, l'Amministrazione procederà poi con l'assegnazione dei candidati vincitori alle amministrazioni di destinazione sulla base delle preferenze dagli stessi espresse secondo l'ordine di graduatoria oltre agli eventuali scorrimenti (tenendo conto anche delle rinunce).

E' necessario ottenere, prima che non sia più possibile effettuare la scelta dell'amministrazione e TENUTO CONTO DEGLI EVENTUALI SCORRIMENTI, un provvedimento cautelare che permetta il rapido riesame del punteggio della ricorrente con conseguente modifica della posizione in graduatoria che la potrebbe portare dalla posizione n.7020 alla **posizione n.4438**.

Risulta quindi indispensabile ottenere un provvedimento cautelare volto al **rapido riesame dei titoli** della ricorrente finalizzato al ricalcolo del suo punteggio complessivo e alla successiva rideterminazione della futura posizione in graduatoria.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo **ordinatorio e propulsivo** - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale (*Cfr. tra le tante: TAR del Lazio n.1902/2011*).

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare che consenta all'Amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente.

§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa adozione di idonea misura cautelare, accogliere per i motivi indicati il presente ricorso e annullare gli atti impugnati come in epigrafe nella parte in cui alla ricorrente non è stato attribuito 1 punto aggiuntivo per il possesso della laurea magistrale biennale (quindi 2 punti complessivi tenuto conto di quello già assegnato), con conseguente rivalutazione e modifica del suo punteggio complessivo e ricollocazione nella graduatoria finale di merito.



Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari.

Ai fini del contributo unificato, si rappresenta che la ricorrente è esente, avendo conseguito un reddito imponibile inferiore ad € 34.107,72.

§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. Graduatoria finale di merito pubblicata il 24/02/23 - codice AMM;
2. Graduatoria vincitori pubblicata il 24/02/23 - codice AMM;
3. Bando di concorso;
4. Verbale n.15 del 5/10/2022;
5. Pec dell'8/11/22 inviata dalla ricorrente;
6. Pec del 7/03/23 inviata avv. Di Veroli – riesame e istanza di accesso;
7. Domanda di partecipazione al concorso;
8. Attestazione laurea magistrale (LM-59) *“in scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità”*
9. Attestazione laurea triennale *“culture delle lingue moderne e del turismo”*;
10. Questionario prova scritta della ricorrente.

Roma, 21/03/2023

Avv. Riccardo Di Veroli